

IL LAVORATORE FRAGILE E LA PRESTAZIONE LAVORATIVA IN MODALITÀ AGILE (*)

(*) N.d.R.: Il presente contributo è stato sottoposto, in forma anonima, a valutazione secondo una procedura di blindpeer review.

Sommario: 1. I lavoratori in condizioni di fragilità; 2. La disciplina ordinaria dello smart working; 3. Lo smart working in regime emergenziale e il graduale rientro alla normalità.

di Monica Fasano

Abstract

Introdotta nel nostro ordinamento come modalità di svolgimento della prestazione lavorativa volta ad agevolare la competitività e la produttività, da un lato, e a conciliare la sfera privata e quella lavorativa del lavoratore, dall'altro, con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 il lavoro agile viene annoverato tra le misure principali ai fini del contenimento della diffusione di contagi, ma anche e soprattutto per salvaguardare la salute di alcune tipologie di lavoratori.

Parole chiave:

fragilità, emergenza epidemiologica, smart working

1. I lavoratori in condizioni di fragilità

L'emergenza epidemiologica ha reso necessario il ricorso al lavoro agile quale strumento utile per consentire lo svolgimento "in sicurezza" della prestazione lavorativa per talune categorie di lavoratori.

Si tratta dei cosiddetti lavoratori fragili, cioè quei soggetti con patologie preesistenti a causa delle quali potrebbero avere conseguenze anche molto gravi nel caso di contagio da Covid-19¹.

Il comma 2 dell'art.26 d.l. n.18/2020, definisce "fragili" i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita nonché i lavoratori riconosciuti disabili con connotazione di gravità. La nozione è stata poi oggetto di ulteriori chiarimenti di prassi, che hanno portato ad individuare due sottocategorie:

- i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, L. 104/1992, ossia "*minorazione, singola o plurima, che abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione*";
- i lavoratori in presenza di condizioni di rischio determinate da immunodepressione, esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, debitamente certificate mediante riconoscimento di disabilità, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, L. 104/1992, ossia "*una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabi-*

¹ I lavoratori fragili sono così individuati dalla circolare numero 13 del 4 settembre 2020, firmata dal Ministero delle Politiche Sociali e dal Ministero della Salute: "*Il concetto di fragilità va dunque individuato in quelle condizioni dello stato di salute del lavoratore/lavoratrice rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto e può evolversi sulla base di nuove conoscenze scientifiche, sia di tipo epidemiologico sia di tipo clinico*".